



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0246/2011

23.6.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Bill Newton Dunn

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	25
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	28
PROCEDURA.....	45

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0597),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0356/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 marzo 2011¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 novembre 2010²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0246/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento (UE) n. .../... del

Proposta di regolamento (UE) n. .../... del

¹ GU C ... /Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

² GU C ... del ..., pag.

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi *per bucato* per uso domestico

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per uso domestico

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detersivi nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati⁶. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detersivi per bucato per uso domestico deve essere limitato per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detersivi per bucato con sostanze alternative ai fosfati.

Emendamento

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detersivi nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati⁶. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detersivi per bucato per uso domestico deve essere limitato per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detersivi per bucato con sostanze alternative ai fosfati.
Risulta tuttavia assolutamente necessario procedere all'introduzione di metodi e di impianti adeguati per il recupero del fosforo al fine di risolvere il problema della scarsità di detta sostanza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Alternative efficaci ai detersivi *per bucato* per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di

Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detersivi per uso domestico a base di fosfati richiedono ***attualmente*** piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di

fosfonati, *che se utilizzati* in quantità crescenti *potrebbero essere nocivi per* l'ambiente.

fosfonati, *oppure di altri coattivatori, ad esempio i policarbossilati. Dette sostanze non sono facilmente biodegradabili. Nel suo parere sugli ingredienti organici non tensioattivi e detergenti a base di zeoliti del 29 maggio 2007 il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali è giunto alla conclusione che le informazioni disponibili sono insufficienti per escludere eventuali rischi derivanti da tali sostanze e ha raccomandato la raccolta di ulteriori informazioni ai fini di una valutazione dei rischi più approfondita e completa. Qualora, in seguito alla limitazione dei fosfati, dette sostanze fossero utilizzate in quantità crescenti, ciò potrebbe danneggiare* l'ambiente.

Motivazione

Attualmente l'utilizzazione di coattivatori avviene non solo nei detergenti per lavatrici, ma anche per le lavastoviglie ad uso domestico. Risulta essenziale fare riferimento alle conclusioni in materia del comitato scientifico della Commissione, secondo cui i coattivatori possono essere nocivi per l'ambiente e alla raccomandazione di raccogliere ulteriori dati al riguardo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure,

Emendamento

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione **e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per uso domestico**, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono

secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

In assenza di armonizzazione a livello UE del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per approcci differenti che hanno di conseguenza portato a una notevole frammentazione del mercato interno dei detersivi per quanto riguarda il loro tenore di fosforo. Al fine di migliorare la libera circolazione dei detersivi per bucato per uso domestico nel mercato interno, è necessario armonizzare le norme nazionali divergenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) *Non è* opportuno estendere le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico ai detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detersivi per uso industriale *o* istituzionale perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detersivi.

Emendamento

(5) *Sono attualmente disponibili sul mercato detersivi efficaci per lavastoviglie automatiche domestiche con una concentrazione limitata di fosforo.* Risulta *pertanto* opportuno estendere le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico ai detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche. *Non è opportuno, tuttavia, estendere tali limitazioni* ai detersivi per uso industriale o istituzionale perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detersivi.

Motivazione

È opportuno limitare l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo anche nei detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alla Commissione deve essere conferita la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del *presente* regolamento.

Emendamento

(7) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 648/2004. ***È particolarmente importante che, durante i suoi lavori preparatori, la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.***

Motivazione

È opportuno garantire che la Commissione svolga consultazioni. (Formulazione ripresa dall'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.)

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita ***della limitazione stabilita*** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Emendamento

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita ***delle limitazioni stabilite*** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato per uso domestico ***e i detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche*** a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Motivazione

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri sono comunque tenuti a osservare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹ introducendo sistemi idonei e adeguati per il trattamento delle acque e segnatamente impianti di depurazione con un ciclo di trattamento terziario di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane². Ciò rappresenta un contributo essenziale per garantire l'elevata qualità delle acque europee e specialmente per ridurre l'apporto di fosfati da fonti puntuali.

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

² GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Il piano d'azione HELCOM per il mar Baltico approvato il 15 novembre 2007 e nella comunicazione della Commissione dal 10 giugno 2009 sulla strategia dell'Unione europea per il mar Baltico evidenzia che, per ridurre l'eutrofizzazione del Baltico, la quale ha raggiunto un livello pericolosamente elevato, i fosfati contenuti nei detersivi domestici devono essere opportunamente sostituiti con altre sostanze riducendo la dispersione di nutrienti in mare (specialmente fosfati), in quanto tale

intervento contribuirebbe anche a ridurre l'eutrofizzazione in altri mari.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Dato che i fosfati contenuti nei detersivi per bucato per uso domestico rientrano soltanto in misura limitata nei fosfati cui è dovuta l'eutrofizzazione marina, al fine di proteggere l'ambiente marino occorre ridurre drasticamente anche la quantità di fosfati dispersi in mare provenienti da altre fonti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il considerando 20 è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹."

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 2 – punti 3 e 9

Testo della Commissione

Emendamento

(2) *All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

(2) *L'articolo 2 è così modificato:*

“3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione.”

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione.”

b) il punto 9 è sostituito dal seguente:

“9. 'immissione sul mercato': l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;”

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'uso armonizzato dei termini, è opportuno allineare la definizione di "immissione sul mercato" con le rispettive definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dato che l'oggetto principale di tutti e tre i regolamenti sono le sostanze e le miscele.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

I detersivi elencati all'allegato VI bis immessi sul mercato prima della data stabilita in tale allegato possono continuare ad essere disponibili sul mercato fino al ...*, senza dover rispettare le limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo previste in detto allegato.

****GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Motivazione

La presente disposizione transitoria garantisce che i detersivi immessi sul mercato in conformità con la legislazione vigente possano continuare ad essere disponibili sul mercato per altri due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Grazie a questa disposizione, i nuovi requisiti sul tenore di fosfati e di altri composti del fosforo di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare un onere per quanto concerne i detersivi che rispettano la normativa vigente.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 5 – paragrafo 4

(3 bis) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sulla base, in particolare, della valutazione effettuata dallo Stato membro, la Commissione può concedere una deroga in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Se necessario, prima della concessione della deroga, la Commissione procede a una valutazione aggiuntiva degli aspetti indicati al paragrafo 3. Essa adotta la propria decisione entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione da parte dello

Stato membro, fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, per il quale il suddetto periodo è di diciotto mesi."

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può rifiutare di concedere una deroga per un tensioattivo entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, a cura dello Stato membro, fatto salvo il caso dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, per il quale il periodo è di diciotto mesi. Essa può fissare un periodo di transizione durante il quale l'immissione sul mercato e l'uso del tensioattivo in questione viene gradualmente eliminato. Tale periodo di transizione non deve superare i due anni a decorrere dalla data della decisione della Commissione."

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora vi sia il sospetto che un test condotto con i metodi di prova di cui agli allegati II, III, IV o VIII fornisca risultati erroneamente positivi, le autorità competenti degli Stati membri notificano questo fatto alla Commissione e quest'ultima verifica tali risultati e prende i provvedimenti necessari mediante atti delegati, conformemente all'articolo 13 bis."

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative agli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII, sezioni B e B.bis."

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) All'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. Al fine di evitare distorsioni della competitività sul piano ambientale, i produttori non devono vantare benefici ambientali in relazione ad attributi che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione."

Motivazione

Occorre impedire ai produttori di trarre in inganno i consumatori con attributi del prodotto che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione. Ad esempio, non dovrebbe essere consentito di dichiarare che determinate categorie di prodotti sono prive di fosfati, se il divieto sui fosfati è già in vigore.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

(4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è *soppresso*.

(4) L'articolo 12 è *sostituito dal seguente*:

**"Articolo 12
Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13

Testo della Commissione

1. La Commissione *può* adottare, mediante atti delegati ai sensi *degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater*, le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.
2. La Commissione *può* adottare, mediante atti delegati ai sensi *degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater*, modifiche degli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.
3. Se il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari stabilisce per le fragranze allergizzanti limiti di concentrazione individuali basati sui rischi, la Commissione, ai sensi *degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater*, *adatta* di conseguenza il limite dello 0,01% indicato nella sezione A dell'allegato VII."

Emendamento

1. La Commissione *è abilitata ad* adottare, mediante atti delegati ai sensi *dell'articolo 13 bis*, le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.
2. La Commissione *è abilitata ad* adottare, mediante atti delegati, ai sensi *dell'articolo 13 bis, le necessarie* modifiche degli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.
3. Se il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari stabilisce per le fragranze allergizzanti limiti di concentrazione individuali basati sui rischi, la Commissione, ai sensi *dell'articolo 13 bis, è abilitata ad adottare atti delegati per adattare* di conseguenza il limite dello 0,01% indicato nella sezione A dell'allegato VII."

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater

Testo della Commissione

(6) Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater:

“Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione ***per un periodo di tempo indeterminato.***

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 ter e 13 quater.

Emendamento

(6) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione ***alle condizioni precisate nel presente articolo.***

1 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato con decorrenza dal ...*.

1 ter. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore precisata nella decisione medesima. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del

Consiglio.

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 13 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.

2. Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed

entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfonati e dei polycarbossilati nei detergenti e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Motivazione

Alla luce delle raccomandazioni del comitato scientifico della Commissione, risulta necessaria una valutazione approfondita dei fosfonati e polycarbossilati dato che non è possibile escludere rischi per l'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto analizzarne l'utilizzazione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16

Testo della Commissione

Entro il **31 dicembre 2014** la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per **lavastoviglie domestiche automatiche** e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche."

Emendamento

Entro il **31 dicembre 2016** la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per **uso industriale o istituzionale** e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche."

Motivazione

È opportuno esaminare l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per uso industriale o istituzionale al fine di garantire un approccio coerente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione e, se del caso, presenta una proposta legislativa relativa alla limitazione allo 0,2% del tenore di composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per uso domestico.

Motivazione

Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre una limitazione allo 0,2% del tenore di composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per uso domestico onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. In Svezia siffatta limitazione è già in vigore e potrebbe pertanto essere possibile anche a livello dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione valuta inoltre le prospettive di sviluppo tecnico, economico e sostenibile del recupero e del riciclaggio dei fosfati dagli scarichi domestici, dai concimi animali e dai rifiuti industriali, tenendo conto delle considerazioni di gestione delle risorse e degli aspetti geopolitici delle riserve di fosfato naturale e valutando le implicazioni per l'utilizzo e l'eventuale riciclaggio di fosfati nei detersivi e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

I fosfati sono una risorsa non rinnovabile e insostituibile per alimentare la popolazione mondiale, oltre che in applicazioni mediche e industriali. L'Unione europea dipende essenzialmente dalle importazioni, in quanto le riserve sono concentrate in Cina e nel Sahara occidentale. D'altra parte, l'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla protezione delle acque porterà a un crescente ricorso all'eliminazione dei fosfati. Ciò fornisce un'importante opportunità di sviluppare il recupero e il riciclaggio dei fosfati, trasformando un flusso di rifiuti in una potenziale risorsa non importata.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 648/2004

Allegato VI bis

<i>Testo della Commissione</i>		
LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO		
Detergente	Limitazioni	Data di

		applicazione
Detergenti per bucato per uso domestico	Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore allo 0,5% in peso.	1° gennaio 2013
<i>Emendamento</i>		
LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO		
Detergente	Limitazioni	Data di applicazione
Detergenti per bucato per uso domestico	Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 g per un ciclo normale di lavaggio quale definito nell'allegato VII, sezione B.	1° gennaio 2013
<i>Detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche</i>	<i>Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 g per dose normale.</i> <i>Una dose normale è la dose raccomandata in grammi o millilitri per stoviglie da tavola di sporcizia normale, a prescindere dalla durezza dell'acqua, in una lavastoviglie caricata completamente con 12 coperti. La dose si applica a prescindere da eventuali raccomandazioni sulla dose e sui prodotti da aggiungere per il pretrattamento. Non comprende alcun detergente utilizzato nel ciclo finale di risciacquo del programma.</i>	<i>1° gennaio 2015</i>

Motivazione

Alcuni ingredienti a base di fosforo, ad esempio i fosfonati, sono utilizzati con concentrazioni ridotte in prodotti senza fosfati. A causa degli effetti di concentrazione in prodotti concentrati, può essere superato il limite superiore di 0,5% di fosforo. Per tale ragione, con l'indicazione del limite di 0,5 grammi di fosforo per ciclo normale di lavaggio si può evitare che sia ostacolata un'ulteriore concentrazione, che concorre notevolmente alla sostenibilità. Occorre dunque limitare l'uso di fosfati e di altri composti di fosforo nei detergenti per lavastoviglie per uso domestico e la limitazione va espressa in grammi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VII – Sezione B bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) All'allegato VII, è inserita la seguente sezione:

"B bis. Informazioni sull'uso sostenibile

Fatta salva la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)¹, le etichette dei detersivi per bucato per uso domestico:

- contengono, per mezzo di un logo e/o di testo, informazioni utili atte a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi per bucato, ad esempio raccomandazioni quali evitare l'incompleto riempimento delle lavatrici, attenersi alle istruzioni di dosaggio, lavare a bassa temperatura e riciclare/riempire nuovamente l'imballaggio, e*
- contengono riferimenti ad ulteriori informazioni che i consumatori possono trovare su altre fonti esistenti, esempio siti internet, al fine di consentire loro di accedere a raccomandazioni, suggerimenti e consigli utili a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi.*

¹ *GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21."*

MOTIVAZIONE

Lo scopo della proposta di regolamento della Commissione in esame consiste nel ridurre il tenore di fosforo utilizzato nei detersivi per le lavatrici domestiche. La Commissione ha scelto di presentare una proposta di regolamento invece che di direttiva al fine di armonizzare più efficacemente le diverse normative a livello nazionale.

I fosfati finiscono nei sistemi idrici, nei fiumi, nei torrenti, nei laghi e in particolare nel Bacino del Danubio nonché nel Mar Baltico. Il fosforo determina un'accelerazione della riproduzione delle varie forme di vita. Ne consegue che le alghe e altre specie vegetali a rapido sviluppo proliferano quando si verifica un aumento della presenza di fosforo in un ambiente acquatico. Ciò determina un'eutrofizzazione – ovvero una crescita eccessiva delle alghe – che toglie ossigeno ad altri organismi viventi e può anche produrre tossine, distruggendo specie ittiche e vegetali nonché altre specie e riducendo la qualità dell'acqua stessa.

Di conseguenza, per depurare il patrimonio idrico europeo, è auspicabile ridurre la quantità di fosforo che si riversa nelle acque del nostro continente – ed anzi di tutto il mondo.

I fosfati nell'Unione europea sono impiegati soprattutto nei fertilizzanti, ma questi ultimi rimangono per lo più nel suolo. Il fosforo che arriva nelle acque proviene principalmente dagli esseri umani e da altri mammiferi: la fonte primaria consiste nelle feci e nell'urina, il che ovviamente esula dal campo di applicazione della proposta in esame.

In ogni caso, il fosforo proveniente dai detersivi per bucato per uso domestico rappresenta un contributo notevole, e oltretutto si riversa direttamente nel sistema idrico. Pertanto la proposta della Commissione è accolta con profonda soddisfazione.

Esiste tuttavia anche un'altra fonte domestica di fosfati – ovvero i detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche.

I fosfati sono impiegati nei detersivi per combattere la durezza dell'acqua in modo da consentire una pulizia efficace e svolgono anche altre funzioni volte a migliorare il risultato del lavaggio.

Una complicazione è dovuta al fatto che la durezza dell'acqua varia enormemente nel territorio dell'Unione europea. In Scandinavia l'acqua è generalmente dolce, cosicché formule di detersivi contenenti una minore quantità di fosfati hanno buoni risultati. In altre parti dell'Unione europea, come nell'Europa meridionale, l'acqua è più dura, e pertanto per lavare efficacemente vestiti e piatti è necessario un maggior tenore di fosfati nei detersivi.

Certo esistono alternative all'uso di fosfati nei detersivi e, in particolare per quanto riguarda i detersivi per bucato per uso domestico, la tendenza è verso formule prive di fosfati. In realtà, i detersivi per bucato liquidi senza fosfati occupano già un'ampia e crescente quota del mercato nell'UE. Sebbene le formule dei detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche siano ancora per lo più basate sui fosfati, esistono prodotti e tecnologie che non li utilizzano. Ciononostante, le formule dei detersivi alternativi richiedono l'uso di fosfonati (anch'essi

contenenti fosforo, sebbene in quantità molto minori) per una pulizia efficace. Ne consegue che è impossibile vietare totalmente l'uso del fosforo.

Attualmente, le legislazioni nazionali nell'Unione europea rispecchiano la tendenza ad abbandonare l'impiego dei fosfati nei detergenti, e alcuni Stati membri hanno già adottato limitazioni per i detergenti per bucato per uso domestico, mentre altri hanno introdotto anche limitazioni per i detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche. Ne è derivata una frammentazione del mercato interno dei detergenti, che presenta costi aggiuntivi per le società operanti in svariati Stati membri. Inoltre, senza una legislazione armonizzata a livello dell'UE, l'Unione ha difficoltà a raggiungere un accordo con i paesi terzi sulla riduzione del tenore di fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie nel quadro delle iniziative regionali volte a depurare il patrimonio idrico, quali il Piano d'azione per il Mar Baltico HELCOM e la Strategia per la regione del Danubio.

Apparentemente è ampiamente accettato il fatto che il tenore massimo di fosforo per lavaggio dovrebbe essere fissato a 0,5 grammi per dose (conformemente al carico standard di lavaggio) per i detergenti per bucato per uso domestico. Esprimendo tale limite in termini di grammi per lavaggio, invece che in percentuale di peso come inizialmente proposto dalla Commissione, si consentirà ai fabbricanti di detergenti per bucato di produrre detergenti più compatti e concentrati, che non conterranno una *quantità* di fosforo superiore allo 0,5% in peso di una "dose standard" attuale, ma in cui il fosforo (proveniente dai fosfonati) potrebbe rappresentare più dello 0,5% del peso totale.

Nella riunione tra il relatore della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i relatori ombra, una larga maggioranza si è pronunciata a favore dell'inserimento dei detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche nel campo di applicazione della proposta. Poiché non esiste una definizione del carico standard di lavaggio per le lavastoviglie automatiche domestiche, il limite per il tenore di fosforo dovrebbe essere fissato anch'esso allo 0,5% in peso.

Stabilendo una data per l'entrata in vigore delle limitazioni del tenore di fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico e per le lavastoviglie automatiche domestiche, possiamo arrecare il massimo contributo possibile alla riduzione del rischio di eutrofizzazione in tutta l'Unione europea, e nel più breve tempo possibile. Inoltre, se si fissa una data ragionevole per l'introduzione delle limitazioni del contenuto di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche, si incoraggia l'innovazione necessaria per accelerare la transizione verso formule senza fosfati e si concede altresì un periodo di tempo sufficiente per ridurre le ripercussioni negative sui produttori. In tal modo si garantisce inoltre l'armonizzazione nel mercato interno.

Il relatore raccomanda di realizzare uno studio per valutare la fattibilità e le potenziali ripercussioni di un divieto di utilizzo dei fosfati nei detergenti per uso industriale o istituzionale – settore in cui la situazione è molto più complessa.

Per quanto riguarda l'inserimento nel regolamento dei detergenti per le lavastoviglie automatiche domestiche, la commissione vorrà valutare la scelta tra, da un lato, l'accelerazione della campagna contro l'eutrofizzazione e, dall'altro, la perdita di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese che producono detergenti per lavastoviglie automatiche

domestiche ad elevato contenuto di fosfati e che non possiedono ancora il know-how per produrre detersivi senza fosfati – sebbene, sfortunatamente, sembra che non esistano statistiche sul numero di posti di lavoro a rischio.

14.4.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

Relatore per parere: Marc Tarabella

BREVE MOTIVAZIONE

Il mercato interno dei detergenti per bucato per uso domestico mostra attualmente una frammentazione relativamente al tenore di fosfati e di altri composti del fosforo: per contribuire ad un miglior funzionamento del mercato interno dei detergenti risulta necessario l'approccio armonizzato.

In assenza di armonizzazione a livello UE dei livelli di tenore di fosfati ed altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per svariati approcci; alcuni di essi hanno adottato provvedimenti nazionali per limitare l'impiego dei fosfati nei detergenti mentre altri hanno scelto l'azione volontaria delle industrie volta allo stesso scopo. È tuttavia possibile che alcune case produttrici non si sentano vincolate da impegni su base volontaria; inoltre, in dieci Stati membri non esistono restrizioni di alcun tipo ai livelli di fosfati nei detergenti. La conseguenza di una simile eterogeneità di approcci è stata l'elevata frammentazione del mercato interno dei detergenti sfociata, per i produttori degli stessi, nell'obbligo di attenersi a normative nazionali divergenti: tale obbligo ha a sua volta dato luogo a perdite di tempo e ulteriori costi.

Oltre a ciò, ai prodotti non soggetti alla normativa di armonizzazione comunitaria è applicabile il principio del riconoscimento reciproco: sulla base del regolamento (CE) n. 764/2008 relativo al riconoscimento reciproco¹ gli Stati membri sono tenuti ad accettare

¹ Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente

prodotti – in cui rientrano altresì detergenti con diversi livelli di fosfati – legalmente commercializzati in un altro Stato membro, salvo che possano dimostrare di avere ragioni particolari per non farlo. I termini relativamente brevi in cui le amministrazioni degli Stati membri debbono decidere sul riconoscimento reciproco comportano oneri notevoli, in particolar modo se si tratta di un gran numero di prodotti.

Per migliorare così la libera circolazione dei detergenti per bucato per uso domestico nel mercato interno si raccomanda l'armonizzazione di normative nazionali divergenti riguardanti il tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei predetti detergenti: essa contribuirebbe altresì all'eliminazione delle spese derivanti dall'attuale frammentazione del mercato interno e sostenute da case produttrici ed amministrazioni nazionali nonché ad evitare gli oneri connessi al riconoscimento reciproco.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detergenti nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico deve essere **limitato** per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detergenti per

Emendamento

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti*¹, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detergenti nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico deve essere **vietato** per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della

commercializzati in un altro Stato membro (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

bucato con sostanze alternative ai fosfati.

nuova formulazione dei detersivi per
bucato con sostanze alternative ai fosfati.
***Inoltre, l'introduzione del divieto sui
fosfati contribuirebbe all'armonizzazione
del mercato interno dei detersivi per
bucato per uso domestico e migliorerebbe
quindi la libera circolazione di tali
detersivi.***

¹ GU L 104 dell'08.04.04, pag. 1.

Motivazione

In assenza di armonizzazione a livello UE del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per approcci differenti che hanno di conseguenza portato a una notevole frammentazione del mercato interno dei detersivi per quanto riguarda il loro tenore di fosforo. Al fine di migliorare la libera circolazione dei detersivi per bucato per uso domestico nel mercato interno, è necessario armonizzare le norme nazionali divergenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Alternative efficaci ai detersivi per bucato per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati, che *se* utilizzati in quantità ***crescenti potrebbero essere nocivi per l'ambiente.***

Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detersivi per bucato per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati che ***svolgono una funzione molto specifica diversa da quella dei fosfati e sono*** utilizzati in quantità ***talmente piccole da non contribuire in misura significativa all'eutrofizzazione.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Data l'interazione esistente tra i fosfati e gli altri composti del fosforo, è***

Emendamento

soppresso

necessario definire con cautela portata e livello della limitazione, che deve valere per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati di cui è limitato l'uso siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il tenore di fosforo ammesso deve essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la messa sul mercato di detergenti per bucato a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione **e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per bucato per uso domestico**, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

In assenza di armonizzazione a livello UE del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per approcci differenti che hanno di conseguenza portato a una notevole frammentazione del mercato interno dei detergenti per quanto riguarda il loro tenore di fosforo. Al fine di migliorare la libera circolazione dei detergenti per bucato per uso domestico nel mercato interno, è necessario armonizzare le norme nazionali divergenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Non è opportuno estendere **le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo** nei detergenti per bucato per uso domestico ai detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detergenti per uso industriale o istituzionale perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detergenti.

Emendamento

(5) Non è opportuno estendere **il divieto sui fosfati** nei detergenti per bucato per uso domestico ai detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detergenti per uso industriale o istituzionale **o limitare l'uso dei fosfati in questi detergenti** perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detergenti **e perché non è ancora disponibile una valutazione d'impatto che esamini le conseguenze dell'estensione delle limitazioni ai detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche, valutando in particolare i costi per la riformulazione e l'impatto delle sostanze chimiche impiegate nelle formule prive di fosfati, il consumo domestico di acqua e di energia durante il ciclo di lavaggio effettuato dal consumatore e i costi economici a carico dei consumatori.**

Motivazione

La valutazione d'impatto effettuata si è concentrata principalmente sui fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico. Eventuali cambiamenti del risultato di lavaggio risultanti dal passaggio a detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche privi di fosfati potrebbero avere significative ripercussioni economiche e ambientali molto diverse da quelle dei detergenti per bucato per uso domestico: ricorso a diverse sostanze chimiche sostitutive, scelta di programmi di lavaggio più intensivi da parte dei consumatori, con conseguenze sui costi e sul consumo di acqua ed energia (e, quindi, sulla CO₂).

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alla Commissione deve essere conferita la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento.

Emendamento

(7) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 648/2004. ***È particolarmente importante che, durante i suoi lavori preparatori, la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.***

Motivazione

E'importante garantire che la Commissione svolga consultazioni. Inoltre, questa formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita ***della limitazione stabilita*** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detersivi per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Emendamento

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita ***del divieto stabilito*** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detersivi per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione

– le limitazioni del tenore di fosfati *e altri composti del fosforo* nei detergenti.

Emendamento

– le limitazioni del tenore di fosfati *o il loro divieto* nei detergenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 2 – punti 3 e 9

Testo della Commissione

(2) *All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

"3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione."

Emendamento

(2) *L'articolo 2 è così modificato:*

(a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione."

(b) il punto 9 è sostituito dal seguente:

9. 'immissione sul mercato': l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;"

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'uso armonizzato dei termini, è opportuno allineare la definizione di "immissione sul mercato" con le rispettive definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dato che l'oggetto principale di tutti e tre i regolamenti sono le sostanze e le miscele.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2bis) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"12 bis. 'valutazione del ciclo di vita': la valutazione dell'impatto ambientale di un prodotto in tutte le fasi, dalla produzione delle materie prime, fino alla fabbricazione del prodotto e all'imballaggio, al trasporto verso i punti vendita e al successivo uso e smaltimento da parte del consumatore."

Motivazione

Visto che gli emendamenti 19 e 21 fanno riferimento alla "valutazione del ciclo di vita", è opportuno definire questo concetto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

I detersivi elencati nell'allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati *e altri composti del fosforo* indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalla data fissata in tale allegato.

I detersivi elencati nell'allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalla data fissata in tale allegato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I detersivi elencati all'allegato VI bis immessi sul mercato prima della data stabilita in tale allegato possono continuare ad essere disponibili sul mercato fino al ...*, senza dover rispettare le limitazioni del tenore di fosfati previste in detto allegato.

**GU inserire la data: Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Motivazione

La presente disposizione transitoria garantisce che i detersivi immessi sul mercato in conformità con la legislazione vigente possano continuare ad essere disponibili sul mercato per altri due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Grazie a questa disposizione, i nuovi requisiti sul tenore di fosfati e di altri composti del fosforo di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare un onere per quanto concerne i detersivi che rispettano la normativa vigente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Inoltre, l'imballaggio dei detersivi messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detersivi per bucato riporta le informazioni di cui agli allegati VII.B. e VII.B.bis."

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3ter) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. Al fine di evitare distorsioni della competitività sul piano ambientale, i produttori non devono vantare benefici ambientali in relazione ad attributi che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione."

Motivazione

Occorre impedire ai produttori di trarre in inganno i consumatori con attributi del prodotto che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione. Ad esempio, non dovrebbe essere consentito di dichiarare che determinate categorie di prodotti sono prive di fosfati, se il divieto sui fosfati è già in vigore.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, modifiche degli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detersivi a base di solventi.

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, modifiche degli allegati ***I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII*** del presente regolamento per quanto riguarda i detersivi a base di solventi.

Motivazione

L'allegato VI bis del regolamento contiene elementi essenziali per cui le modifiche a tali elementi devono essere adottate dal legislatore ricorrendo alla procedura legislativa piuttosto che mediante atti delegati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Questa*** prende effetto ***immediatamente o a*** una data ulteriore ***da precisare***. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Essa*** prende effetto ***il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in*** una data ulteriore ***ivi precisata***. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le scadenze esatte. Inoltre, questa formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, ***questo*** termine è prorogato di ***un mese***.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, ***detto*** termine è prorogato di ***due mesi***.

Motivazione

Un periodo di proroga più lungo è auspicabile al fine di garantire un tempo sufficiente per l'esame della misura. Inoltre, un periodo di due mesi è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono mantenere o *emanare* norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo in detergenti per i quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo in detergenti per i quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Motivazione

Per garantire il corretto funzionamento ed evitare ogni ulteriore frammentazione del mercato interno dei detergenti, gli Stati membri non dovrebbero essere incoraggiati a stabilire nuove norme nazionali in materia di limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per

Emendamento

I. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei

lavastoviglie domestiche automatiche e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche *sulla scorta di uno studio basato sulla valutazione del ciclo di vita dei detergenti per le lavastoviglie domestiche automatiche, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia nonché i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia* e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Motivazione

Al fine di garantire un esame approfondito dell'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche, la Commissione dovrebbe in particolare commissionare uno studio che analizzi il ciclo di vita dei detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia e i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia. Questi elementi sono essenziali al fine di valutare le eventuali azioni future per quanto riguarda l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione valuta inoltre le prospettive di sviluppo tecnico, economico e sostenibile del recupero e del riciclaggio dei fosfati dagli scarichi domestici, dai concimi animali e dai rifiuti industriali, tenendo conto delle considerazioni di gestione delle risorse e degli aspetti geopolitici delle riserve di fosfato naturale e valutando le implicazioni per l'utilizzo e l'eventuale riciclaggio di fosfati nei detergenti e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

I fosfati sono una risorsa non rinnovabile e insostituibile per alimentare la popolazione mondiale, oltre che in applicazioni mediche e industriali. L'Unione europea dipende essenzialmente dalle importazioni, in quanto le riserve sono concentrate in Cina e nel Sahara occidentale. D'altra parte, l'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla protezione delle acque porterà a un crescente ricorso all'eliminazione dei fosfati. Ciò fornisce un'importante opportunità di sviluppare il recupero e il riciclaggio dei fosfati, trasformando un flusso di rifiuti in una potenziale risorsa non importata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti industriali e istituzionali e altri tipi di detergenti sulla scorta di uno studio basato sulla valutazione del ciclo di vita dei detergenti industriali e istituzionali, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia nonché i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Motivazione

Risulta opportuno esaminare l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti istituzionali ed industriali, al fine di garantire un approccio coerente all'uso dei fosfati nei diversi tipi di prodotti detergenti. Attualmente non sono disponibili, né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico, valide alternative ai detergenti istituzionali e industriali, ma in futuro la situazione potrebbe evolversi e andrebbe quindi attentamente monitorata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 648/2004

Allegato VI bis - titolo e colonna 2 - rigo 2

Testo della Commissione

LIMITAZIONI DEL TENORE DI
FOSFATI **E DI ALTRI COMPOSTI DEL
FOSFORO**

Non sono immessi sul mercato se **il tenore totale di fosforo è uguale o superiore allo 0,5% in peso.**

Emendamento

LIMITAZIONI DEL TENORE DI
FOSFATI

Non sono immessi sul mercato se **contengono fosfati aggiunti.**

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Allegato VII – Sezione B bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11bis) All'allegato VII, è inserita la seguente sezione:

"Bbis. Informazioni sull'uso sostenibile

Fatta salva la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)¹, le etichette dei detersivi per bucato per uso domestico:

– contengono, per mezzo di un logo e/o di testo, informazioni utili atte a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi per bucato, ad esempio raccomandazioni quali evitare l'incompleto riempimento delle lavatrici, attenersi alle istruzioni di dosaggio, lavare a bassa temperatura e riciclare/riempire nuovamente l'imballaggio, e

– contengono riferimenti ad ulteriori informazioni che i consumatori possono trovare su altre fonti esistenti, esempio siti internet, al fine di consentire loro di accedere a raccomandazioni, suggerimenti e consigli utili a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi."

¹GU L 376 del 27.12.2006, pag.21.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico
Riferimenti	COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)
Commissione competente per il merito	ENVI
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 10.11.2010
Relatore per parere Nomina	Marc Tarabella 11.2.2011
Approvazione	13.4.2011
Esito della votazione finale	+: 32 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Marc Tarabella

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico	
Riferimenti	COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)	
Presentazione della proposta al PE	28.10.2010	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 10.11.2010	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ITRE 10.11.2010	IMCO 10.11.2010
Pareri non espressi Decisione	ITRE 1.12.2010	
Relatore(i) Nomina	Bill Newton Dunn 19.1.2011	
Esame in commissione	18.4.2011	
Approvazione	15.6.2011	
Esito della votazione finale	+: 48	
	–: 8	
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoc, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Esther Herranz García, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Anna Hedh, Catherine Stihler	
Deposito	24.6.2011	